

STATUTO

TYCHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA PARRI 61/65

Numero REA: MT - 80581

Codice fiscale: 01205840778

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O		
della		
"TYCHE Società Cooperativa Sociale"		
<u>Art.1) - Costituzione</u>		
E' costituita una cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "TY-		
CHE Società Cooperativa sociale".		
<u>Art.2) - Norme applicabili</u>		
Alla cooperativa, per quanto non previsto dalla legge 8 novembre 1991		
n.381, dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applli-		
cano le norme sulla società a responsabilità limitata.		
<u>Art.3) - Sede</u>		
3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Matera all'indirizzo risultante dal-		
l'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi del-		
l'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.		
3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune in-		
dicato sub 3.1, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abi-		
litato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese;		
spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso		
da quello indicato sub.3.1..		
3.4 Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'e-		
stero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'orga-		
no amministrativo.		
3.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal		
libro soci.		
<u>Art.4) - Durata</u>		

	4.1 La durata della società è fissata fino al 30 giugno 2050 e potrà essere	
	prorogata una o più volte per decisione dei soci.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause	
	indicate ai n.ri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 c.c., nonché per la perdita	
	del capitale sociale.	
	<u>Art.5) - Oggetto</u>	
	5.1 La Cooperativa, conformemente all'art.1 della legge 381/1991, non ha	
	scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavo-	
	rativo di persone svantaggiate; con l'intesa che tali attività saranno concreta-	
	mente esercitate solo se e quando la compagine sociale risultasse composta	
	da soggetti che, per numero e per qualità psico-fisiche, fossero in possesso	
	dei requisiti di legge come prefissati dall'art.4 della legge 8 novembre 1991	
	n.381 e successive disposizioni;	
	a) per quanto riguarda i servizi di cui al punto a), la società si propone di	
	promuovere, organizzare e gestire:	
	- asili nido, scuole materne, centri soggiorno, di educazione, di ricrea-	
	zione, animazione, scocializzazione per l'infanzia, per soggetti svantaggiati,	
	nonchè per portatori di handicaps e soggetti multirazionali;	
	- soggiorni di vacanza per l'infanzia, per l'adolescenza, per la popola-	
	zione senile, per i dimessi da ospedali psichiatrici e per soggetti svantaggiati	
	in genere;	
	- azioni a sostegno della famiglia, garantendo in particolar modo ai	

	soggetti svantaggiati, ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio	
	ambito familiare e sociale;	
	- centri sociali per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze e	
	dell'alcolismo;	
	- attività paramediche che non siano specificatamente riservate alle	
	categorie competenti;	
	- attività rivolte alla prevenzione, socializzazione ed integrazione di	
	soggetti generalmente emarginati o marginalizzati;	
	- attività e servizi di riabilitazione,	
	- centri diurni e notturni di accoglienza e socializzazione;	
	- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso	
	la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale en-	
	tro cui opera, al fine di renderla più consapevole e più disponibile all'atten-	
	zione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domicilia-	
	re, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a	
	disposizione da enti pubblici o privati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non,	
	nonchè servizi integrati per residenze protette;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo li-	
	bero, la cultura ed il turismo sociale;	
	- incontri, dibattiti, corsi di studio e formazione, convegni, stages, pro-	

	duzione e diffusione di pubblicazioni e quant'altro utile alla valorizzazione	
	della persona umana;	
	- attività di formazione e consulenza circa la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi.	
	- centri socio-educativi di promozione delle attività sportive, dilettan-	
	tistiche a favore dei minori, ed in particolare dei minori a rischio di gravi fe-	
	nomeni sociali, quali la dispersione scolastica ed il disagio giovanile.	
	b) per quanto riguarda le attività di cui al punto b), si precisa che le attività	
	di impresa in oggetto saranno svolte in funzione di un più efficace persegui-	
	mento delle finalità di cui al punto a), mirando a conseguire l'inserimento	
	dei soggetti recuperati, o recuperabili, nelle attività di impresa.	
	si precisa, inoltre, che, nonostante il collegamento funzionale tra le attività di	
	tipo a) e di tipo b) l'organizzazione cooperativa sara' impostata nel senso di	
	garantire - sia in termini amministrativi che contabili - una netta separazione	
	delle gestioni relative alle attività esercitate.	
	tanto precisato, le attività di impresa in oggetto sono le seguenti:	
	- gestione di impianti sportivi pubblici e/o privati;	
	- gestione di mense aziendali, circoli ricreativi e di ristorazione;	
	- servizi di vigilanza notturna, campestre e per parchi auto, pubblici e privati;	
	- raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;	
	- servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;	
	- manutenzione del verde pubblico e privato;	
	- manutenzione della segnaletica stradale;	
	- individuazione, catalogazione, recupero, restauro e custodia di beni artisti-	
	ci, ambientali, paesaggistici e culturali;	

	- censimento e riordino dei materiali dei musei, degli archivi e delle bibliote-	
	che;	
	- attività di trasporto alunni;	
	- lavori di copisteria, dattilografia, stenografia ed inserimento dati.	
	-centro servizi per spedizioni nazionali ed internazionali, servizi di imballag-	
	gio, servizi di fotocopisteria ed invio fax, stampa digitale, mailing e direct	
	mailing e come rivenditore a catalogo di prodotti di cancelleria, cartoleria e it.	
	- servizi di lavanderie automatiche.	
	si specifica che gli interventi di carattere umanitario – sociale – assistenziale	
	potranno essere estesi anche agli stranieri comunitari ed extracomunitari, nel	
	rispetto della normativa vigente.	
	la cooperativa si propone, inoltre, di promuovere iniziative sociali, culturali,	
	professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, per favorire la qualifica-	
	zione o riqualificazione o specializzazione professionale dei propri soci ed in	
	genere per migliorare la qualità della vita.	
	5.2 La cooperativa può partecipare ai pubblici appalti, richiedendo previa-	
	mente - in tal caso - la sua iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative	
	ammissibili ai pubblici appalti indicati nella legge 12 maggio 1904 n. 178 e	
	successive disposizioni e relativi regolamenti. In generale, la società potrà	
	svolgere ogni attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al	
	perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni com-	
	merciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il rag-	
	giungimento degli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevo-	
	lazioni di legge.	
	5.3 La Cooperativa tra l'altro, può:	

	a) - stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine della gestione di	
	corsi, masters e seminari di formazione; aderire ad associazioni ed enti loca-	
	li, nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi so-	
	ciali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da Enti	
	Pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione;	
	b) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione a-	
	ziendale, nonchè promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo	
	e l'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative.	
	5.4 Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impe-	
	gnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingen-	
	ti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed a-	
	derendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo coo-	
	perativo.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società di-	
	verse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analo-	
	go, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in ge-	
	nere, anche reali.	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecni-	
	co-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e	
	attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versa-	
	menti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capi-	
	tale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o	
	a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista	
	per la trasparenza bancaria in materia.	

	5.5 In ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e società e l'atti-	
	vità finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non prevalente ri-	
	spetto alle attività ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed	
	in particolare di quelle di cui alla legge 197/91 per quanto attiene l'intervento	
	dei mediatori abilitati.	
	Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme	
	che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria	
	debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.	
	Le attività sociali dovranno, altresì, essere svolte nel rispetto della normativa	
	in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.	
	5.6 La Cooperativa è, inoltre, facultata ad acquisire finanziamenti da parte	
	dei propri soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.11	
	D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 (T.U. legge in materia bancaria e creditizia),	
	e nei limiti prefissati dalla delibera C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per	
	il Credito ed il Risparmio) del 3 marzo 1994 e successive modifiche.	
	5.7 La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di ter-	
	zi non soci.	
	5.8 Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa In-	
	ternazionale, la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi	
	dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possi-	
	bili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	Art.6) - Numero e categorie di soci	
	6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a	

	quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo	
	di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in li-	
	quidazione.	
	6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche in possesso di requisiti	
	tecnici ed attitudini lavorative necessari per lo svolgimento dell'attività socia-	
	le, nonchè soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclu-	
	sivamente per fini di solidarietà.	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel terri-	
	torio interessato dall'attività della cooperativa.	
	6.3 Possono, altresì, acquisire la qualifica di soci sovventori esclusivamente	
	le persone fisiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale so-	
	ciale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi	
	sociali. Ai soci sovventori spetta una remunerazione maggiorata fino al 2%	
	rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione dell'utile.	
	6.4 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in	
	particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività costituenti oggetto della coopera-	
	tiva.	
	In tal caso la Cooperativa dovrà avere almeno nove soci.	
	6.5 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio im-	
	prese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	6.6 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla ap-	
	partenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	Art.7) - Soci lavoratori	
	7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in	

	forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, conti-	
	nuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professio-	
	nali.	
	7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di	
	agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità profes-	
	sionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capa-	
	cità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare di-	
	rettamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il rag-	
	giungimento dei fini sociali.	
	7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordi-	
	nata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il	
	rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi al-	
	tra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare	
	posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio	
	stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da	
	apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dal-	
	l'assemblea dei soci.	
	<u>Art.8) - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari</u>	
	8.1 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di	
	amministrazione solo a investitori qualificati.	
	8.2 Possono essere emesse quote nominative trasferibili a favore di soci sov-	
	ventori, così come previsto dall'art.4 della legge 59/92 in relazione alla costi-	
	tuzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico di cui all'art.5, punto 3, di que-	
	sto statuto.	

	8.3 Possono, altresì, essere emessi nuovi strumenti finanziari le cui caratteri-	
	stiche, in base alla riforma societaria 2003, sono liberamente determinabili.	
	8.4 Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto	
	è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti c.c..	
	8.5 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di	
	amministrazione solo a investitori qualificati.	
	Art.8/bis) - <u>Soci volontari</u>	
	8/bis.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa	
	gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	8/bis.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	8/bis.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di	
	legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle nor-	
	me in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le	
	malattie professionali.	
	8/bis.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese ef-	
	fettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla	
	cooperativa sociale e per la totalità dei soci.	
	8/bis.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in	
	applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le presta-	
	zioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e	
	non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali pre-	
	visti dalle disposizioni vigenti.	
	Art.9) - <u>Procedura di ammissione</u>	
	9.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo	

	amministrativo contenente:	
	-) <u>se persona fisica</u> : cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;	
	-) <u>se soggetto diverso da persona fisica</u> : denominazione sociale, sede e codice fiscale;	
	-) i motivi della richiesta;	
	-) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Chi desidera diventare socio sovventore deve presentare una domanda, indirizzata all'organo amministrativo, che contenga le indicazioni di cui sopra e che indichi il numero degli anni per i quali intende impegnarsi nei confronti della Cooperativa.	
	La quota minima che i soci sovventori devono sottoscrivere è pari a cinque volte quella prevista per i soci.	
	9.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	9.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, una tassa di ammissione (non rimborsabile al momento di scioglimento del rapporto), nonchè il sovrapprezzo, il tutto secondo quanto determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.	

	cio su proposta dagli amministratori.	
	9.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori,	
	la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta	
	giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazio-	
	ne del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasio-	
	ne della sua successiva convocazione.	
	9.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni del-	
	le determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	<u>Art.10) - Quote</u>	
	10.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad Euro	
	25,00 (venticinque/00).	
	10.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio	
	può possedere quote di ammontare complessivamente superiore ad Euro	
	100.000,00 (centomila/00).	
	10.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferi-	
	menti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545/quin-	
	quies e 2545/sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed	
	ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.	
	<u>Art.11) - Cessione delle quote sociali</u>	
	11.1 Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la so-	
	cietà, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	11.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazio-	
	ne agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la resi-	

	denza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da	
	questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	11.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere co-	
	municato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e	
	la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione, può proporre opposizione al tribunale.	
	Art.12) - <u>Vincoli sulle quote</u>	
	12.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si con-	
	siderano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempi-	
	mento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	12.2 Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire e-	
	secutivamente sulla quota del medesimo.	
	Art.13) - <u>Recesso</u>	
	13.1 Il diritto di recesso compete:	
	-) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di	
	società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al	
	trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso pre-	
	viste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla	
	circolazione delle partecipazioni, all'introduzione o rimozione di clausole	
	compromissorie nel presente atto costitutivo;	
	-) ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;	

	-) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che com-	
	portano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato	
	nell'atto costitutivo;	
	-) ai soci che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	-) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto. Il recesso	
	non può essere parziale.	
	13.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori de-	
	vono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribu-	
	nale.	
	13.3 Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per	
	quanto riguarda quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	Art.14) - <u>Esclusione del socio</u>	
	14.1 L'esclusione del socio può aver luogo:	
	-) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal	
	contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	-) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla so-	
	cietà;	
	-) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;	
	-) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;	
	-) nei casi previsti dell'articolo 2288 c.c., primo comma.	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio:	
	a) - che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società	
	o fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	b) - che svolga attività concorrente o in contrasto con gli interessi della Co-	
	operativa.	
	Ove possibile il socio deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a	
	mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal	
	detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.	
	14.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	14.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione	
	al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	14.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	Art.15) - <u>Morte del socio</u>	
	15.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammis-	
	sione alla società eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le	
	disposizioni dell'articolo 16 che segue.	
	15.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece,	
	subentrano nella partecipazione del socio deceduto.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	Art.16) - <u>Liquidazione della quota</u>	
	16.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'eserci-	
	zio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	16.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto	

	soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmen-	
	te ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo com-	
	ma.	
	16.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bi-	
	lancio.	
	Art 17) - <u>Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi</u>	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso,	
	la esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle a-	
	zioni).	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società	
	gli eredi del socio defunto.	
	Art.18) - <u>Patrimonio sociale</u>	
	18.1 Il patrimonio della società è costituito:	
	a) - dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci;	
	b) - dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
	c) - dai fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione ed il	
	potenziamento aziendale ovvero per il finanziamento di programmi plurienn-	
	ali di sviluppo e ammodernamento aziendale, costituiti dall'ammontare de-	

	gli apporti dei titolari di strumenti finanziari (soci sovventori e/o azionisti di	
	partecipazione cooperativa);	
	d) - dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a nor-	
	ma del precedente art.9, punto 3;	
	e) - da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;	
	f) - da liberalità, da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comun-	
	que pervenuti alla Cooperativa e ammessi dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.	
	<u>Art.19) - Capitale sociale</u>	
	19.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare	
	prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nomina-	
	le ciascuna di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.	
	19.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle	
	forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere	
	autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
	19.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valu-	
	tazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore del-	
	la società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di	
	assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per	
	l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per og-	
	getto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la	

	polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamen-	
	to a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.	
	19.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto dispo-	
	sto dal quinto comma dell'articolo 2464.	
	19.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un ter-	
	zo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei	
	soci per gli opportuni provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrati-	
	vo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nomi-	
	nato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle os-	
	servazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni	
	prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo	
	avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un	
	terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il	
	capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza l'organo ammini-	
	strativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che	
	venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal	
	bilancio.	
	<u>Art.20) - Riserva legale</u>	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo	
	destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.	
	<u>Art.21) - Riserve statutarie e volontarie</u>	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutuali-	

	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con	
	le modalità previste dalla legge.	
	Art.22) - <u>Divieti</u>	
	22.1 E' fatto divieto alla cooperativa di:	
	-) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buo-	
	ni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effet-	
	tivamente versato;	
	-) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	-) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art.23) - <u>Esercizio sociale e bilancio</u>	
	23.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	23.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina,	
	nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.22, la destinazione degli u-	
	tili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2.	
	23.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare	
	anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti	
	economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a cia-	
	scun socio.	
	A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapporta-	
	to ai compensi erogati ai soci e la percentuale risultante, applicata alla retri-	

	buzione di ciascun socio, determina il ristorno individuale.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art.24) - Decisioni dei soci	
	24.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge,	
	dal presente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più ammini-	
	stratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voto spettanti alla	
	totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) - la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;	
	c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale o del revisore;	
	d) - le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale mo-	
	dificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci.	
	24.2 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 24.1 possono	
	essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art.26.	
	24.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 24.1 oppure	
	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rap-	
	presentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate me-	

	diante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.27.	
	24.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i titolari di par-	
	tecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongano la sospen-	
	sione del diritto di voto.	
	Art.25) - Diritto di voto	
	25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel	
	libro dei soci.	
	25.2 Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il nu-	
	mero delle azioni possedute.	
	25.3 Ai soci persone giuridiche spettano più voti in relazione all'ammontare	
	della quota sottoscritta (ovvero al numero dei loro membri). In particolare, a	
	tali soci viene attribuito un voto ogni 20.000 (ventimila/00) Euro di capitale	
	sottoscritto, fino ad un massimo di cinque.	
	25.4 I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto	
	ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.	
	In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti fi-	
	nanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci	
	presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	25.5 Agli eventuali soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:	
	- 1 voto per conferimento non superiore a 100 quote;	
	- 2 voti per conferimento non superiore a 200 quote;	
	- 3 voti per conferimento non superiore a 300 quote;	
	- 4 voti per conferimento non superiore a 400 quote;	
	- 5 voti per conferimento superiore a 400 quote.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comun-	

	que posseduti, non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Se il numero dei voti spettanti ai soci sovventori supera un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci si applica un coefficiente rettificativo tale per cui i voti	
	dei soci sovventori risultino comunque essere pari ad un terzo dei voti as-	
	sembleari.	
	<u>Art.26) - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso e-</u>	
	<u>spresso per iscritto</u>	
	26.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente	
	punto 24.3, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adot-	
	tata dall'organo amministrativo.	
	26.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, il socio che in-	
	tende consultare gli altri soci e proporre loro una decisione, formula detta	
	proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recan-	
	te l'oggetto della proposta di decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione	
	della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.	
	La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta pro-	
	posta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e	
	la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo am-	
	ministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresen-	
	tante comune dei possessori di strumenti finanziari, deve essere diretta a tutti	
	i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o con-	
	trario, devono comunicare, con le stesse modalità di trasmissione della pro-	
	posta, la loro volontà espressa in forma scritta, entro il termine indicato nella	
	proposta stessa; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto	

	va intesa come espressione di voto contrario.	
	Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere	
	comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi com-	
	presi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore	
	contabile e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari, e	
	deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel	
	libro delle decisioni.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i do-	
	cumenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci	
	vanno conservati in allegato al libro stesso.	
	26.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, la deci-	
	sione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qual-	
	siasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica)	
	il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi sup-	
	porto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in	
	forma originale sia in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorre per for-	
	mare la maggioranza richiesta. Il momento in cui la decisione è assunta coin-	
	cide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorren-	
	te per il raggiungimento del quorum che l'articolo 27 del presente statuto ri-	
	chiede per l'assunzione di una determinata decisione. Il primo consenso e	
	quelli ulteriori pervenuti alla società nel termine di cui al successivo comma,	
	riguardanti la medesima decisione, devono essere comunicati (con qualsiasi	
	sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) dal-	
	l'organo amministrativo a tutti i soci.	
	Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi	

	pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono	
	sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci	
	giorni.	
	Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza ri-	
	chiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con	
	qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettro-	
	nica), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al	
	revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori di strumenti fi-	
	nanziari, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel	
	libro delle decisioni dei soci.	
	I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei	
	soci vanno conservati in allegato al libro stesso.	
	Art.27) - <u>Decisioni dei soci mediante delibera assembleare</u>	
	27.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 24.1 alle let-	
	tere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal pre-	
	sente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale,	
	le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assem-	
	bleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	27.2 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede so-	
	ciale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nel-	
	l'ambito del territorio nazionale.	
	La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio di amministrazione	
	ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno,	
	l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci,	

	al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con ogni altro mez-	
	zo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a	
	mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico	
	recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino e-	
	spressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere	
	indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trat-	
	tare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'o-	
	ra per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dal-	
	la data fissata per la prima convocazione. L'assemblea, tuttavia, potrà valida-	
	mente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rap-	
	presentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli ammi-	
	nistratori ed i sindaci o revisori, se nominati, ai sensi dell'art.2479/bis, comma	
	5, c.c..	
	27.3 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazio-	
	ne.	
	In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla	
	persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la le-	
	gittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli inter-	

	venuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	27.4 Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio. Tale delega dovrà essere conservata dalla società.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	27.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.	

	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la pre-	
	senza di tanti soci che rappresentino almeno 1/10 dei voti spettanti alla tota-	
	lità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere	
	d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che	
	rappresentino almeno 1/3 dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su	
	proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere	
	espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	27.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto	
	dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea.	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto	
	costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono	
	essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	Art.28) - Amministrazione	
	28.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione compo-	
	sto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.	
	La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i	
	primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto	
	disposto dall'art.2542, ultimo comma, C.C..	
	28.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non	
	soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scel-	
	ta tra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.	
	28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nomina-	

	ti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dal-	
	l'art.2382 c.c..	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui	
	all'art.2390 c.c..	
	28.4 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superio-	
	re a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	28.5 Se per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri deca-	
	de l'intero consiglio di amministrazione.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla con-	
	vocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi	
	dell'art.2386, comma 5, c.c..	
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori ri-	
	masti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'as-	
	semblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.	
	28.6 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i	
	soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vi-	
	cepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimen-	
	to, nonchè un segretario, anche estraneo.	
	Art.29) - Decisioni del consiglio di amministrazione	
	29.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel	
	successivo punto 29.2, possono essere adottate mediante consultazione scrit-	
	ta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà	
	deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con	

	ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favore-	
	vole della maggioranza degli amministratori in carica.	
	29.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art.2475, comma 5 (redazione	
	del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le de-	
	cisioni di aumento di capitale) e dall'art.2544, c.c., comma 1 (poteri in mate-	
	ria di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che inci-	
	dono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza de-	
	gli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o	
	dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione devono es-	
	sere adottate mediante deliberazione collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato	
	a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata,	
	ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica),	
	almeno cinque prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da	
	spedirsi almeno un giorno prima della riunione.	
	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie	
	deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deli-	
	berazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale,	
	con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità la proposta s'intende respinta.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	

	29.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo,	
	devono essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.	
	<u>Art.30) - Competenze degli amministratori</u>	
	30.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria am-	
	ministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riser-	
	vano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori, procuratori "ad negotia" e	
	mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.	
	30.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri	
	a norma e con i limiti di cui all'art.2381 c.c. a un comitato esecutivo compo-	
	sto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti	
	anche disgiuntamente.	
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati,	
	potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con	
	le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	<u>Art.31) - Rappresentanza</u>	
	31.1 La rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e anche in giudi-	
	zio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, spetta:	
	a) - al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del	
	consiglio di amministrazione;	
	b) - nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.	
	<u>Art.32) - Compensi degli amministratori</u>	
	32.1 Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dall'as-	
	semblea dei soci.	

	<u>Art.33) - Controllo dei soci ed azione di responsabilità</u>	
	33.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'	
	l'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti re-	
	lativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di	
	responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli	
	amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte	
	della società.	
	<u>Art.34) - Controllo legale dei conti</u>	
	Quando obbligatorio per legge, l'assemblea, ai sensi dell'articolo 2477 del	
	Codice civile, nomina, con funzioni anche di controllo contabile, il collegio	
	sindacale che, in tal caso deve essere integralmente composto da revisori i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'arti-	
	colo 2477 del Codice civile, con decisione dei soci può essere nominato -	
	sempre con funzione anche di controllo contabile - un collegio sindacale,	
	composto di tre membri effettivi (di cui uno con la qualifica di Revisore	
	Contabile) e di due supplenti (di cui uno con la qualifica di Revisore Conta-	
	bile), oppure un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero del-	
	la Giustizia.	
	Il collegio sindacale o il revisore vigilano, inoltre, sull'osservanza della legge	
	e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e posso-	
	no:	
	a) - compiere atti di ispezione e di controllo;	

	b) - chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.	
	In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore di cui al comma 2, ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.	
	Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).	
	Il collegio sindacale è comunque validamente costituito è atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.	
	Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.	
	In tal caso dovranno osservarsi le medesime regole stabilite al precedente art.27.	
	<u>Art.35) - Disposizioni finali</u>	
	35.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.	
	35.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i po-	

	teri.	
	All'atto dello scioglimento della Cooperativa le quote degli eventuali soci	
	sovventori hanno diritto di priorità nel rimborso del capitale per l'intero va-	
	lore nominale del capitale versato e per l'eventuale rivalutazione operata.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	<u>Art.36) - Clausola compromissoria</u>	
	36.1 Qualunque controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi	
	al rapporto sociale (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) che insorga fra i soci o fra i	
	soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i mem-	
	bri di tali organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o ese-	
	cuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è	
	deferita al giudizio di uno o più arbitri che giudicano ritualmente e secondo	
	diritto.	
	36.2 Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore; vengono nomi-	
	nati dal Presidente della Camera di Commercio nel cui circondario la società	
	ha la sua sede legale; nel caso in cui la nomina non venga effettuata entro	
	trenta giorni dalla richiesta inoltrata dalla parte più diligente, la nomina è ri-	
	chiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sua sede	
	legale.	
	36.3 Rientrano nella competenza dell'organo arbitrale le decisioni sulla legiti-	
	mità del recesso, dell'esclusione, della continuazione della Cooperativa con	
	gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rim-	

	borso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.	
	36.4 Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00. Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia, si tiene conto della do-	
	manda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art.10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre per le altre controversie.	
	36.5 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti fra soci, è	
	comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dal primo	
	comma dell'art.35 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5.	
	36.6 Gli arbitri decidono secondo diritto.	
	36.7 Il lodo non è impugnabile ad eccezione di quanto previsto dall'art.36	
	del suddetto Decreto Legislativo 5/2003.	
	36.8 Gli arbitri decidono nel termine di sei mesi dalla costituzione dell'orga-	
	no arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola	
	volta nel caso di cui al secondo comma dell'art.35 del Decreto Legislativo 17	
	gennaio 2003 n.5, come pure nel caso in cui sia necessario disporre di una	
	consulenza tecnica del giudice od in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento od al rispetto del	
	trincio del contraddittorio.	
	36.9 Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole di procedu-	
	ra cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	36.10 Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	36.11 Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla	
	parte che promuove l'attivazione della procedura.	

36 di 37

37 di 37